

RG. N. ~~140~~ 2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G.N. ~~140~~ 2018 avente ad oggetto rapporto di c/c bancario, riconoscimento natura usuraria interessi e rideterminazione saldo e pendente

TRA

~~IFIS NPL INVESTIGN S.P.A. (0123456789)~~
~~IFIS NPL INVESTIGN S.P.A. (0123456789)~~
~~IFIS NPL INVESTIGN S.P.A. (0123456789)~~ tutti con l'Avv Massimo MELONI
(MLNMSM58E14M082V) come da procura in atti Attore

E

IFIS NPL INVESTIGN S.P.A., già IFIS NPL SPA (inizialmente UNICREDIT SPA poi doBank S.p.a.) con gli Avv.ti ~~Luigi...~~ e ~~Gabriele...~~ come da procura in atti CONVENUTO

CONCLUSIONI: all'udienza del 24.3.2022 fissata per la precisazione delle conclusioni e tenuta in modalità telematica la sola parte convenuta ha trasmesso note come da verbale che in questa parte della sentenza si intende riportato e trascritto.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli odierni attori hanno convenuto in giudizio la Unicredit spa chiedendo - in estrema sintesi - dichiararsi la gratuità ex art 1815 cc del contratto di corrispondenza datato 12.2.2001 in ragione della pattuizione interessi aventi natura usuraria; in subordine, " *dichiarare indeterminate le somme corrisposte a titolo di spese, ecc pagate perché pretese nel corso dell'intero rapporto con condanna alla loro restituzione e rideterminare il rapporto dare avere ed avere con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite*".

Costituendosi in giudizio la Do Bank (già Unicredit Management spa) contestava le eccezioni di parte istante chiedendo il rigetto della domanda. In via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo, non potendosi applicare al caso in esame la disciplina prevista dal codice per il consumo, dovendo al contrario trovare applicazione il principio generale del foro del convenuto (Tribunale di Milano) oltre che la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità ed

indeterminatezza ex art. 163 nn. 3, 4, 5 cpc e 164 n. 4 cpc dell'atto introduttivo. Nel merito contestava il carattere usurario degli interessi pattuiti.

Nel corso del giudizio, si costituiva in giudizio IFIS NPL la quale ratificava le difese già articolate da Do Bank facendo, inoltre, rilevare, la propria carenza di legittimazione con riferimento alle domande restitutorie e/o di ripetizione non avendo la stessa, nella sua qualità di mera cessionaria del credito, nulla percepito.

Disposta CTU nel corso del giudizio, sulla base della documentazione in atti all'udienza del 24.3.2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

Rigettate le preliminari eccezioni (quella di incompetenza territoriale in quanto tardiva oltre che infondata trattandosi di contratti in ogni caso stipulati a Ronciglione, Viterbo, e quella di nullità dell'atto di citazione anch'essa da ritenere infondata potendosi, in ogni caso, desumere dal sintetico e non lineare atto introduttivo i principali elementi della domanda avente ad oggetto la contestata natura usuraria degli interessi e la rideterminazione del saldo dei rapporti bancari in esame) è emerso che con riguardo alle questioni di merito da esaminare, dalla CTU in atti, le cui valutazioni adeguatamente motivate si ritengono di seguire, è emerso quanto segue:

a) la ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l., ed i sigg.ri ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ nella loro qualità di garanti, dal 12/02/2001 al 31/12/2014 avevano aperto presso la Banca Unicredit, già Banca di Roma Spa, filiale di ~~XXXXXXXXXX~~ (VT), il c/c avente n. ~~XXXXXXXXXX~~/50, al quale era stato poi assegnato il n. ~~XXXXXXXXXX~~ dalla Unicredit s.p.a. (cfr contratti del 12/02/2001 e del 12/04/2013). In relazione a tali contratti era previsto un tasso debitore del 14% con cms dell'1% (contratto del 12.2.2001) e dell'8,50 e dell'10,381% per i due contratti del 12.4.2013.

b) dall'esame dei rapporti bancari in esame era emerso che in 5 trimestri il TEG aveva superato il tasso soglia, in particolare nei seguenti trimestri: il II del 2003, il III del 2003, il IV del 2003, il I del 2004 ed il II del 2004.

c) l'accertamento del superamento o meno della soglia-usura risulta eseguito considerando non solo i tassi pattuiti al momento di stipula dei singoli contratti, ma anche, legittimamente, al momento in cui v'era stato, da parte della banca, l'esercizio del cd. ius variandi, fatto, questo, che aveva rifissato il momento di pattuizione dei rispettivi interessi. Di conseguenza, è apparso infondato il rilievo operato sul punto da parte convenuta;

d) per quanto concerne la rilevazione del superamento del tasso soglia-usura, dall'esame eseguito risulta che in 5 trimestri il TEG aveva superato il relativo tasso soglia, in particolare nei seguenti trimestri: il II trim. 2003, il III trim. 2003, il IV trim. 2003, il I trim. 2004 ed il II trim. 2004). Quanto agli interessi praticati, con riguardo, in particolare, alla capitalizzazione degli interessi, è risultata la presenza nel contratto di conto corrente del 12/02/2001 della espressa accettazione della clausola di reciprocità a far data dall' 01/09/2002. Di conseguenza, poiché l'applicazione dell'anatocismo bancario era da ritenere illegittimo fino alla indicata data, nelle valutazioni della CTU gli addebiti operati dalla Banca a titolo di capitalizzazione degli interessi risultano essere stati legittimamente sottratti al saldo debitorio per il periodo precedente, potendosi, al contrario applicare per il periodo successivo. Tanto

in ragione della espressa accettazione della indicata clausola di reciprocità valevole a decorrere dall'1.9.2002 così come stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, secondo principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. I n. 26769/2019 e Cass. I n. 17634/2021 che ha ritenuto nulla la eventuale c.d. "clausola anatocistica" precedente la indicata delibera del 2000 e invalida quella non specificamente approvata). Alla luce di tanto, dandosi atto della presenza della clausola di reciprocità debitamente approvata nel contratto del 12/02/2001 (presente nel fascicolo della parte proponente), con effetti solo dal 1/09/2002, appare corretto il calcolo eseguito dal CTU seguendo il criterio di capitalizzazione trimestrale. Seguendo tale calcolo *"le somme da recuperare applicando il metodo di capitalizzazione trimestrale ammontano ad € 9.515,64. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -90.988,61 ed il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -81.472,97. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 7.159,32 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 2.356,32 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 0,00 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio."*

Alla luce di tanto, rigettata la domanda principale tesa a far dichiarare la gratuità del rapporto, può essere accolta la sola domanda subordinata avanzata da parte attrice di rideterminazione del rapporto dare/avere e quindi rideterminato il saldo del rapporto bancario in esame in -81.472,97 euro, dovendosi riconoscere una riduzione di euro 9.515,42.

Quanto alle spese processuali, considerando la soccombenza di parte convenuta in merito alla domanda subordinata, le stesse devono essere poste a carico di quest'ultima parte, considerando in ogni caso ai fini della liquidazione il valore della causa da rapportare alla somma effettivamente accertata (valore della causa da euro 5.201 ad euro 26mila, valori minimi considerando la natura della difesa, quattro fasi di legge)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accoglie la domanda subordinata di parte attrice e per l'effetto ridetermina in 81.472,97 euro la somma dovuta da parte attrice in favore della società convenuta per il rapporto bancario in esame, oltre interessi come per legge.
2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, spese che si liquidano in euro 2.738,00 da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, oltre al pagamento di quelle di CTU già liquidate con decreto del 22.3.2021.
3. Rigetta ogni altra domanda.

Così deciso in Viterbo, 04.08.2022

Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco